




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 78 del 05-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/pa

Roma, 5 gennaio 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Venezia
Santa Croce 494
30135 Venezia (VE)**

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 417-2009 - *albo – cancellazione e re-iscrizione ragionieri e periti commerciali.*

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 19 ottobre scorso con la quale si chiedeva la conferma del nostro parere del 5 maggio 2009 relativamente alla possibilità di ottenere l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da parte di un ragioniere commercialista, cancellatosi dal collegio dei ragionieri e periti commerciali in data antecedente il 31 dicembre 2007, si osserva quanto segue.

La disciplina della conservazione del diritto all'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per i professionisti che si sono abilitati all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale antecedentemente al 31 dicembre 2007 è contenuta nell'art. 62 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Mentre per coloro che hanno acquisito, prima del 31 dicembre 2007, il titolo di dottore commercialista superando il relativo esame di Stato è possibile, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, richiedere in ogni tempo l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non altrettanto può dirsi per coloro che antecedentemente all'unificazione avevano acquisito il titolo di ragioniere e perito commerciale.

Il comma 2, dell'art. 62, D.Lgs. 139/2005, infatti, dispone che i ragionieri e periti commerciali, che al 31 dicembre 2007 non risultavano iscritti nell'albo di alcun collegio, conservano il diritto all'iscrizione nella sezione A dell'albo solo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. aver conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183;
2. aver sostenuto un esame di Stato disciplinato dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 622.

In particolare, la L. 183/1992, modificando l'art. 31 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), aveva subordinato l'iscrizione all'albo dei ragionieri al:

- a. possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- b. compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario, ovvero di un periodo di pratica biennale da svolgere, dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
- c. conseguimento dell'abilitazione professionale in conformità alle disposizioni contenute in un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con cui dovevano essere stabilite le modalità di accesso e le materie dell'esame di abilitazione.

Il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica con cui furono stabilite le modalità di accesso e le materie dell'esame di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale è il decreto 622 dell' 8 ottobre 1996, pubblicato in gazzetta ufficiale il 13 dicembre 1996 e le prime sessioni di esami di Stato svolte nel rispetto di tale decreto furono quelle dell'anno 1997. In particolare l'ordinanza ministeriale del 29 luglio 1997 fissava, per tutte le sedi universitarie¹, l'inizio della prima sessione di esami il giorno 27 ottobre 1997 ed il giorno 15 dicembre 1997 per la seconda sessione.

Alla luce di quanto esposto, quindi, solo coloro che hanno sostenuto l'esame di abilitazione per la professione di ragioniere e perito commerciale a decorrere dal 27 ottobre 1997 conservano il diritto ad essere iscritti in ogni tempo nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, essendo solo da tale data rispettate le condizioni indicate ai suindicati numeri 1 e 2 e lettere da a) a c).


Si osserva, infine, che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1992, n. 183, non consentono di superare quanto previsto dall'art. 62, comma 2, D.Lgs. 139/2005, in quanto erano volte a disciplinare transitoriamente la situazione di quanti avevano svolto la pratica professionale o si erano abilitati alla professione di ragioniere e perito commerciale prima dell'entrata in vigore della L. 183/1992. In particolare:

- le disposizioni del comma 4 disciplinavano la conservazione del diritto all'iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali di quanti, antecedentemente all'emanazione della legge 183/1992, avevano ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, pur in mancanza del diploma universitario o del diploma di laurea e dello svolgimento del tirocinio triennale, nel rispetto delle previsioni del vecchio art. 31, DPR 27 ottobre 1953, n. 1068;
- le disposizioni dei commi 5 e 6 consentivano, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 1058/1953, a coloro che avevano iniziato o completato il periodo di pratica biennale prima della data di entrata in vigore della L. 183/1992 e a coloro che avevano iniziato la pratica triennale dopo la data di entrata in vigore della L. 183/1992 ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del DM 622/1996, di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale anche se privi del diploma universitario.

In conclusione si osserva che nel caso sottoposto alla nostra attenzione deve ritenersi preclusa la possibilità di iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in quanto il richiedente:

- a) non era iscritto alla data del 31 dicembre 2007 (termine perentorio, indicato dall'art. 62, comma 2, D.Lgs. 139/2005) in nessun albo dei ragionieri e periti commerciali;
- b) non ha sostenuto l'esame di abilitazione alla professione di ragioniere e perito commerciale in conformità alle disposizioni dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. 139/2005 ed in particolare in conformità a quanto previsto dal DM 622/1996.

Il Dirigente
Francesca Maione



¹ Si fa notare che antecedentemente all'emanazione del DM 622/1996 gli esami di abilitazione si svolgevano presso i Collegi dei Ragionieri.